

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2025, n. 431

[ID VIP 7525] - Parco Eolico da realizzare nei comuni di Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) costituito da 12 WTG per una potenza complessiva pari a 57,6 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Wpd Daunia S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- la D.D. 23 maggio 2025, n. 19 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 582 del 30 aprile 2025”, con la quale è stato determinato, tra l’altro, di prorogare fino alla data del 31 luglio 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30 aprile 2025, gli incarichi di

direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 maggio 2025 e quelli che medio tempore giungeranno a scadenza, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim;

- la D.D. 30 settembre 2025, n. 28 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Proroga incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della DGR n. 1080 del 29 luglio 2025.", con la quale è stato determinato, tra l'altro, di prorogare fino alla data del 31 ottobre 2025, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 29 luglio 2025, gli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 30 settembre 2025;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";

- il D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l’altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell’art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l’individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all’art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l’altro, l’individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e’ previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l’art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato “Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee”, dispone, tra l’altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- la L.R. 29 settembre, n. 15 recante “XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse” dispone all’art. 12 che l’art. 8, co.1, L.R. 7 novembre 2022, n. 26 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di

organizzazione e disposizioni di servizio” il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale”;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 9420 del 27.01.2022, acquisita in pari data al prot. n. 861 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva “Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento”;
- con nota prot. n. 2367 del 24.02.2022 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 4542 del 05.04.2022, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi riportate;
- nota proprio prot. n. 21760 del 04.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi espresse;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7525, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco Eolico da realizzare nei comuni di Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) costituito da 12 WTG per una potenza complessiva pari a 57,6 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Wpd Daunia" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 7525.pdf - f34568269295a1475d5c971780a4fcd889a7dc82ee1ef6f29ace0c88e23c6e8d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

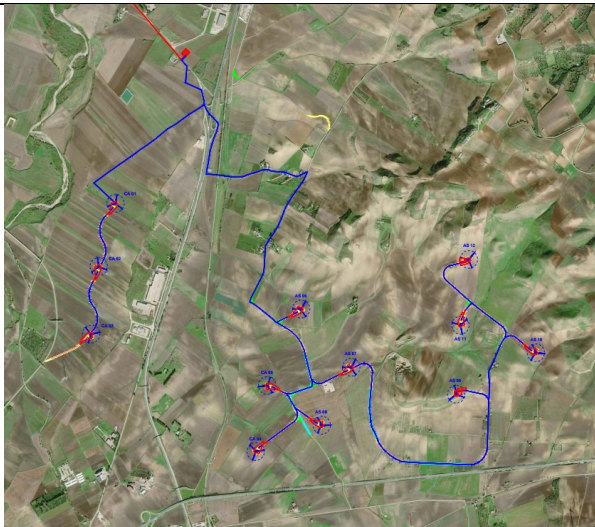
Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

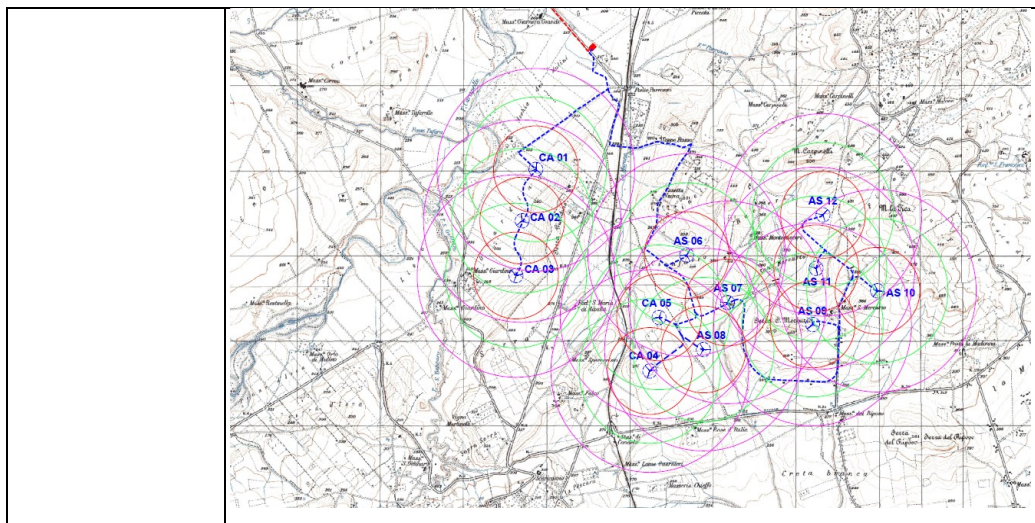
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_7525
Intervento:	Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nei comuni di Candela e Ascoli Satriano (FG) ed opere di connessione nel comune di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto (FG) costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 4,8 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 57,6 MW .
Proponente:	WPD DAUNIA SRL
Tipologia:	V.I.A.: D.Lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2
Comuni:	Comuni di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto (FG)
	



1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Il sito oggetto di intervento è ubicato nei territori comunali di **Ascoli Satriano** e **Candela**, in località Giardino, Cianfurro e Serra S.Mercurio, ricadente nel Foglio IGM Serie M792 F.434 "Candela" e F.421 "Ascoli Satriano" scala 1:50.000 e si sviluppa tra quote che vanno dai 225 ai 400 metri s.l.m. La morfologia è prevalentemente collinare.

Le opere di connessione utente sono localizzate in Loc. Giarnera nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), invece l'opera di connessione RTN è localizzata in Loc Piano d'Amendola nel Comune di Deliceto.

Il progetto prevede l'installazione di **N.12 aerogeneratori** della potenza nominale di 4,8 MW localizzati alle seguenti coordinate:

N° Aerogeneratore	Coordinate UTM 33 WGS84	
	EST	NORD
CA01	543797,69	4558828,66
CA02	543633,06	4558224,71
CA03	543558,81	4557580,43
CA04	545168,75	4556459,39
CA05	545280,70	4557089,20
AS06	545613,50	4557820,59
AS07	546103,35	4557264,07
AS08	545814,71	4556710,99
AS09	547129,22	4557006,20
AS10	547908,80	4557402,31
AS11	547171,62	4557665,38
AS12	547253,82	4558293,77

L'aerogeneratore scelto in fase progettuale è di produzione Siemens Gamesa SG 6.0-170 depotenziato a 4,8 MW con rotore pari a 170 m di diametro e altezza mozzo pari a 165 m per una H totale pari a 250 m.

Non sono stati indicati i dati catastali nella documentazione.

Conformità Urbanistica:

- Comune di Ascoli Satriano l'impianto ricade in zona agricola (art.4.06/adeg), una parte dell'impianto ricade in area tutelata delle marane;
- Comune di Candela i tre generatori CA01, CA02, CA03 ricadono in un'area di sviluppo industriale (zona D); i tre generatori CA04, CA05 ricadono in zona agricola;
- Comune di Deliceto il cavidotto ricade in zona agricola E1

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (Comuni di Candela ed Ascoli Satriano):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a),
Nota: il comune di Candela evidenzia che gli aerogeneratori CA 01 – CA 02 e CA 03 sono ubicati su terreni dove insistono in parco fotovoltaico della società Blusolar Energia Srl e Blusolar Castelfredano Srl ed altro parco fotovoltaico della società Solar Italy XXIII, necessaria verifica delle interferenze ed eliminarle; inoltre, sono in progetto altre torri vicine appartenenti al parco eolico ERP.
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
Nota: l'area dell'impianto è prossima alla Autostrada A16; le opere di connessione intersecano la sede ferroviaria.
- **ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
Nota: CA01, CA02, CA03 ricadono in un'area di sviluppo industriale (zona D);
- **è** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
Nota: aerogeneratore CA 04 è circa a 300 metri dalla A16.
- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (3 chilometri per gli impianti eolici, lett. c quater) (vedi fig. 1):

Nello specifico:

- La turbina AS07 rientra all'interno di **zone gravate da usi civici** (art.142, comma 1, lettera h);
- dista meno di 3.000 m da:
 - **Tratturello n. 54 Candela – Montegentile**, ricadente in aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico di classe B promossi definitivamente in Classe A. I tratturi, secondo la normativa vigente, sono considerati sottoposti a vincolo archeologico in virtù del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), che ha sostituito la legge 1089/1939. Con Deliberazione Della Giunta Regionale 2 maggio 2019, n. 819, Legge Regionale n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7, è stato approvato in via definitiva il Quadro di Assetto dei Tratturi;
 - **"Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"** e **"Altre Aree – Connessioni"**;
 - **"Boschi e foreste"**, zone umide e parchi e riserve regionali con fascia di rispetto di 100 m;

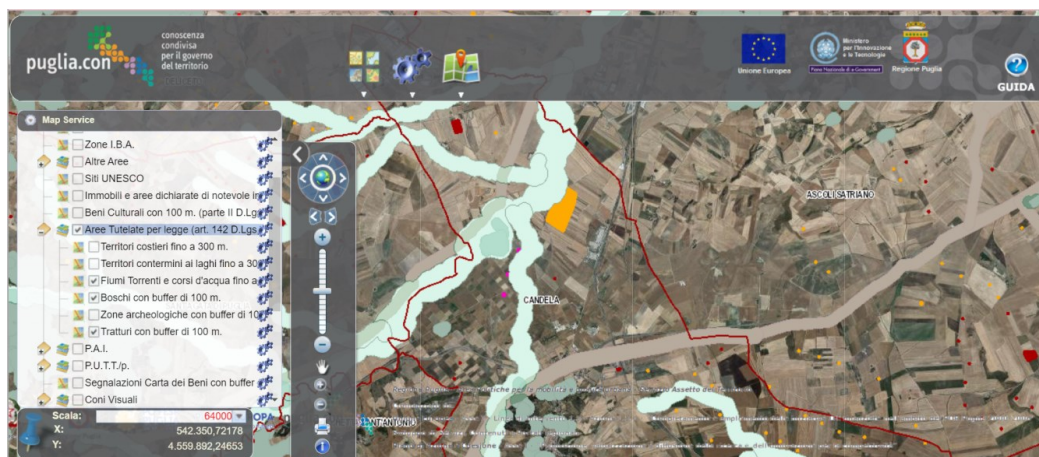
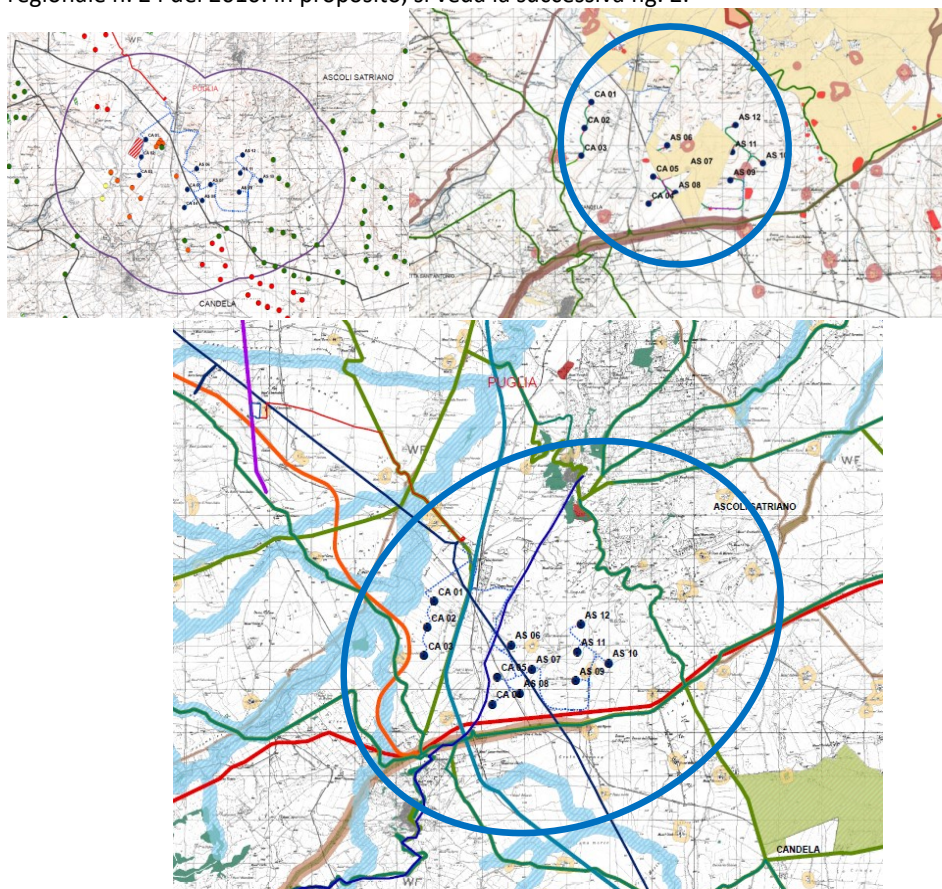


Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 3000 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda la successiva fig. 2.



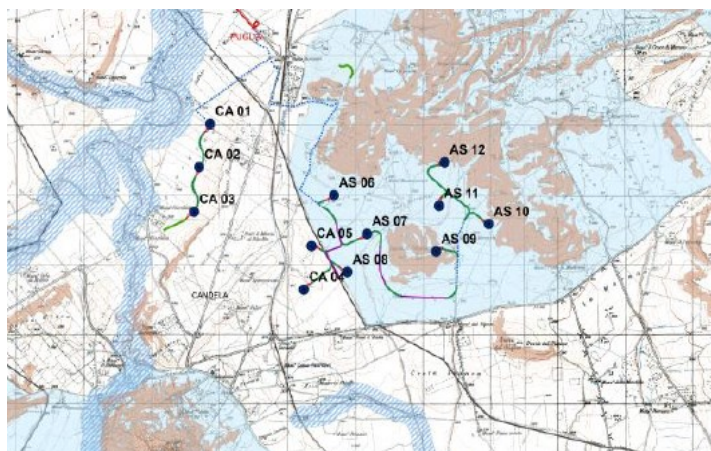


Figure. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Si segnalano i seguenti vincoli nell'area circostante all'impianto:

L'area su cui insiste l'impianto e l'elettrodotto di connessione risulta essere interessata da diversi vincoli come di seguito riportato:

Componenti geomorfologiche: l'impianto interferisce con area **buffer UPC-Versanti**

Componenti idro-geomorfologiche: l'impianto interferisce con **BP-fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche:**

- Torrente Carapelle e Calaggio (CA01 a 0,4km);
- Vallone delle Coste e Melascino o Torrente S. Gennaro (CA03 a 0,6km);
- dal Rio Salso (CA04 a 1,4km);

l'impianto ricade in **UCP sorgenti** (1,1km CA03); l'impianto ricade in **UCP reticolo di connessione della R.E.R.** (5,2km dal AS12); l'impianto ricade in **UCP Vincolo idrogeologico** (AS06, AS07, AS08, AS09, AS10, AS11, AS12)

Componenti Botanico Vegetazionali: l'impianto interferisce con **BP Boschi** (1,2km CA02, CA03); l'impianto interferisce visivamente con l'**UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale** (AS12, CA01, CA02, CA03);

Componenti delle aree protette: l'impianto interferisce visivamente con il **BP Parchi e Riserve Fiume Ofanto-Parco Nazionale Regionale** (AS10 a 4km);

Componenti Culturali e insediative: l'impianto interferisce visivamente con **UCP-Siti interessati da beni storici culturali:**

- Masseria San Mercurio (AS09 a 0,3km);
- Masseria del riposo (AS09 a 0,9km);
- Masseria Monteruoceri (AS06 a 0,3km);
- Masseria Masseria Posta La madonna (AS10 a 1,2km)
- Masseria Giardino (CA03 a 0,5km);

Componenti dei valori percettivi:

l'intero impianto compromette l'ambito percettivo compreso tre le strade a valenza paesaggistica ai sensi del PPTR

- SP102 "Quadrivio Candela – Deliceto" distante 716 metri dalla turbina CA 03,
- SP98 "Del Casone" distante circa 1 km dalla turbina CA 04,
- SP90 "Ascoli - Serra la Caccia" distante circa 1,4 km dalla turbina AS 10,
- SP95 "Cerignola – Candela" distante circa 780 metri dalla turbina CA 04,
- SP101 "Quadrivio Candela - Sant'Agata - Accadia" distante circa 2,5 km dalla turbina CA 03.

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

non è documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

Per quanto riguarda le aree interessate dagli interventi di progetto, verranno occupati solamente coltivi a cereali e strade esistenti, evitando così l'occupazione di aree a coltivazione di pregio.

Da puntualizzare che dopo la fase di cantiere molte delle aree interessate verranno ripristinate all'uso originario, occupando permanentemente superfici minime e consentendo di recuperare le aree agricole occupate.

Il territorio in esame è caratterizzato da un'agricoltura che, pur tentando una modernizzazione di tecniche e di mezzi di coltivazione, utilizza ancora molti sistemi tradizionali.

*Le aree occupate dalle opere sono attualmente agricole non irrigue con produzione principale di grano duro (*Triticum durum*) delle varietà Arcangelo, Duilio, Colosseo, Appulo, Simeto. Da*

segnalare l'uso di cultivar storiche come il Cresò, grano duro dalla spiccata rusticità e resistenza alle avversità, e il Senatore Cappelli, grano duro capace di produrre farina di qualità pregiata. Come avvicendamento colturale con il grano duro si segnalano erbai di favino (Vicia faba var. minor).

Concludendo si può certamente affermare che il Parco eolico proposto non andrà a determinare significativi cambiamenti dal punto di vista della qualità agricola con un'occupazione esigua di colture cerealicole e l'esclusione sia diretta che indiretta delle cultivar di pregio.

Il progetto in esame ricade in un contesto dove manca la percezione della storicità dei paesaggi agrari, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali, con la sola presenza di estensivi campi monoculturali e l'assenza di particolari emergenze architettoniche e di mosaici paesaggistici rilevanti.

5. Conclusioni

L'impianto eolico in progetto prevede la produzione di energia rinnovabile da fonte eolica da ubicare nei Comuni di Ascoli Satriano e Candela (FG) in località Giardino, Cianfurro e Serra S. Mercurio e opere di connessione nel comune di Deliceto (FG)

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021;
- L'area ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- Non è documentato che il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che non contribuisce un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c.
- L'area ricade in Area di produzione Vini DOC e IGT.